

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE NAPOLI

15 FEBBRAIO 2000

ESTENSORE: CATALDI

PARTI: DE FILIPPO
(avv.ti de Simone Niquesa, de
Michele)ALTIERI, MARTINO
(avv.ti Cardaropoli, Ferrandi-
no)**Opera dell'ingegno •
Parodia • Espressione di
attività creativa •
Autonomia • Tutelabilità**

La parodia, in quanto stravolgimento dei contenuti concettuali dell'opera parodiata nel radicale ribaltamento del suo significato, nella realizzazione della relativa antitesi sostanziale, nell'inversione sostanziale del nesso espressivo, operato, per finalità comiche, burlesche o satiriche, attraverso l'utilizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci e la conservazione della sua forma esteriore, costituisce espressione di una attività creativa di una autonoma opera dell'ingegno e, in quanto tale, tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore.

**Parodia • Versione
pornografica di opera
dell'ingegno • Violazione
del diritto morale d'autore
• Non sussiste •
Concorrenza sleale • Non
sussiste**

La creazione di una opera dell'ingegno appartenente al genere della parodia attraverso la rielaborazione pornografica di altra opera dell'ingegno non lede il diritto morale dell'autore di quest'ultima in quanto difetti la riferibilità allo stesso delle deformazioni, mutilazioni o modificazioni apportate all'opera originaria, né è suscettibile di configurarsi come illecito concorrenziale nella misura in cui non sia possibile una confusione fra l'opera originaria e la sua parodia.

Con citazione notificata in data 13 gennaio 1998, i sigg. Isabella Quarantotti e Luca De Filippo, rispettivamente vedova e figlio di Eduardo De Filippo e suoi unici eredi, premesso che con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 4 ottobre 1997 avevano chiesto al Tribunale di voler inibire ai sigg. Magdalena Linfort, in arte Nicky Ranieri, a Mario Altieri, in arte Mario Salieri, ed alla Power Vision di Alberto Martino, la diffusione di film, videocassette o altre opere audiovisive in genere con i titoli « Filumena Martorano » e « Natale in casa Curiello », o con altri titoli evocanti in qualsivoglia maniera le opere di Eduardo De Filippo, con pubblicazione dell'emanando provvedimento su alcune testate giornalistiche; che a fondamento di tale istanza essi attori avevano esposto di aver appreso dai quotidiani La Repubblica, Il Messaggero ed Il Mattino che erano in corso di realizzazione e sarebbero presto stati distribuiti sul mercato i due film suddetti, oltre ad un terzo intitolato « Miserie e Nobil-

* La sentenza in epigrafe si aggiunge alla scarsa giurisprudenza in tema di parodia. Il precedente citato in decisione Trib.

Milano, 29 gennaio 1996 è pubblicata in questa Rivista, 1996, 445 ove sono richiamati in nota gli altri precedenti.

tà», evocativo quest'ultimo di un'opera di Eduardo Scarpetta; che tali film sarebbero stati diretti da Mario Altieri, in arte Mario Salieri, o da Magdalena Linfort, in arte Nicky Ranieri e che produttore ne sarebbe stato Alberto Martino, titolare della Power Vision con sede in Pozzuoli; che tali film erano stati presentati sui suddetti quotidiani, nonché su cataloghi specializzati, come pellicole del « porno estremo », « ad altissimo contenuto erotico », come del resto le locandine diffuse lasciavano chiaramente intendere e che intendevano chiaramente sfruttare la notorietà del teatro di Eduardo e la conseguente suggestione dei suoi titoli più famosi, quale che fosse il contenuto ed il carattere delle nuove « opere » che con quei titoli si intendevano individuare; che tutto ciò appariva idoneo a produrre un pregiudizio, per il solo fatto degli annunci dati alla stampa, anche economico, per il rischio che presso il pubblico meno esperto si generasse una confusione tra le opere di Eduardo ed i prodotti loro invece offerti; che il Tribunale, con ordinanza del 9 dicembre 1997, aveva disposto l'inibitoria alla diffusione dei film « Filumena Martorano » e « Natale in Casa Curiello », fissando il termine di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito; tutto ciò premesso, hanno convenuto innanzi a questo Tribunale Mario Altieri, Alberto Martino e Magdalena Linfort per sentir inibire la diffusione dei film, videocassette o altre opere audiovisive in genere con i suddetti titoli o altri evocanti in qualsivoglia maniera le opere di Eduardo De Filippo, ordinando ai convenuti in solido tra loro di provvedere entro quindici giorni dal deposito dell'emenando provvedimento a loro cura e spese alla pubblicazione del dispositivo quanto meno sui quotidiani La Repubblica, Il Messaggero ed Il Mattino, con caratteri e rilievo equivalenti a quelli con i quali era stata annunciata la realizzazione e distribuzione delle videocassette in oggetto, con la condanna al risarcimento dei danni in favore degli attori da liquidarsi in via equitativa, con vittoria delle spese anche della fase d'urgenza.

Contumace Magdalena Linfort, si sono costituiti in giudizio Mario Altieri ed Alberto Martino, i quali, premesso che i film « Filumena Martorano » e « Natale in Casa Curiello » non erano mai stati prodotti e, quindi, non esistevano in commercio; che, pertanto, non esisteva neppure alcun diritto tutelabile degli attori, con conseguente mancanza di materia del contendere, che, nel merito, non appariva corretto il richiamo operato, dal giudice della fase d'urgenza, al disposto degli artt. 20 e 70 della legge n. 633/1941, dal momento che i citati film, ove realizzati, avrebbero costituito soltanto opere parodistiche tutto ciò premesso, hanno concluso chiedendo in via principale la declaratoria dell'inesistenza della materia del contendere, con conseguente rigetto dell'avversa domanda; in subordine, nel merito, la declaratoria delle liceità dei titoli dei film, pur mai prodotti, con vittoria delle spese di lite da attribuire ai procuratori anticipatari.

La causa, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, è stata posta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe con la fissazione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Scaduto l'ultimo termine il 7 gennaio 2000, il Giudice ha emesso la presente sentenza sulla scorta delle seguenti osservazioni in diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Prima di affrontare l'esame del merito della controversia, va preliminarmente rilevato che — a fronte della indiscussa legittimazione passiva dei due convenuti costituitisi in giudizio, aventi

l'uno il ruolo di regista e l'altro di produttore dei film di cui si discute — nulla è dato sapere sulla posizione della convenuta contumace, Magdalena Linfort, in arte Nicky Ranieri; sul suo conto, gli attori, in citazione, si sono limitati ad ipotizzare che possa essere regista o coregista dei film al centro della vertenza. Nulla di più è stato sul punto precisato dagli attori nel corso del giudizio. Ebbene, a parere di questo Giudice sarebbe stato onere degli attori allegare, innanzitutto, un preciso (e non ipotetico) ruolo della donna nella presunta violazione del loro diritto d'autore sulle opere di Eduardo De Filippo e, vista anche la contumacia serbata dalla stessa, dalla quale non può certo desumersi qualsivoglia riconoscimento dei fatti posti a fondamento della pretesa, dare poi adeguata prova dei fatti stessi.

Non può, dunque, non concludersi nel senso della mancanza di prova in ordine alla legittimazione passiva di Magdalena Linfort rispetto alle pretese degli attori.

Nel merito, va osservato che dopo l'inibitoria concessa nella fase cautelare, consistente nel divieto di « diffusione dei film e delle videocassette intitolate *Filumena Martorano* e *Natale in casa Curiello* del regista Mario Salieri - Altieri », la fase di merito ha avuto come unico tema di discussione l'ipotizzabilità o meno di una tutela del diritto d'autore pur in mancanza dell'effettiva produzione e tanto meno commercializzazione dei film oggetto del provvedimento d'urgenza e l'ammissibilità, comunque, di una tutela dell'opera artistica a fronte di un'altra avente intento parodistico.

Sostiene, infatti, la difesa dei convenuti che la materia del contendere sarebbe, di fatto, insussistente, attesa la mancata produzione delle pellicole sopra ricordate, produzione che in ogni caso, visto il suo intento parodistico, andrebbe ritenuta lecita.

Al contrario, la difesa degli eredi De Filippo assume che anche la mera diffusione giornalistica della notizia relativa all'imminente produzione dei citati film, proprio per la loro natura di prodotti « a luci rosse », sarebbe stata sufficiente a ledere l'onore ed il prestigio dell'autore delle opere originarie e, dunque, dei suoi eredi; e che, in ogni caso, non di opera parodistica si sarebbe trattato, viste anche le indiscrezioni trapelate sulla stampa e viste anche le dichiarazioni che il regista Altieri rilasciò ad alcuni quotidiani nazionali (si vedano, al riguardo, gli articoli di stampa nella produzione degli attori relativa alla fase cautelare).

Ebbene, a parere di questo Giudice, le due questioni appaiono intimamente connesse, ma vanno esaminate in ordine inverso rispetto a quello prospettato dalle parti. Occorre, cioè, partire dalla definizione di opera parodistica e valutare se, in linea generale, questa sia da ritenere lecita ovvero lesiva del diritto dell'autore dell'opera parodiata; ove si dovesse giungere ad una conclusione nel senso della liceità della parodia, andrà verificato se la produzione Altieri-Martino sia o meno suscettibile sotto tale categoria; ove non lo sia, andrà da ultimo accertato se la semplice propalazione di un titolo meramente imitativo di quello di un'opera di grandissimo valore artistico e di enorme conoscenza e diffusione tra il pubblico, possa costituire lesione del diritto morale d'autore ove si accompagni ad un radicale stravolgimento del genere di riferimento (in questo caso, da un genere serio o tragico ad uno dichiaratamente pornografico).

Sulla prima questione, relativa alla liceità o meno di un'opera parodistica, occorre premettere che nel nostro ordinamento manca un'espressa considerazione per tale genere. Diversamente da altri ordinamenti, come

quello francese o quello statunitense, in cui, sia pure a determinate condizioni, l'autore di un'opera non può vietare la diffusione di una caricatura o di una parodia, o comunque l'utilizzo altrui, purché *fair* (cfr. *Copyright Act* del 1976), nel sistema italiano, respinta la proposta avanzata nel corso dei lavori preparatori del T.U. del 1882 di inserire la ripresa in chiave parodistica tra le contraffazioni, e naufragati i successivi disegni di legge che nei primi decenni del novecento miravano a connotare di illiceità la parodia, l'attuale legge n. 633/1941 non prende in considerazione l'ipotesi di una versione caricaturale o burlesca di un'opera altrui, rimettendo dunque all'interprete l'inquadramento della fattispecie, ponendolo, sostanzialmente, di fronte all'opzione tra la riconduzione di una simile opera alla disciplina di quelle dotate di autonoma individualità ovvero a quella prevista per le cd. opere derivate di cui all'art. 4. Scelta, come è evidente, non priva di rilevanti conseguenze, in quanto le «elaborazioni creative» possono ledere il diritto morale dell'autore dell'opera originaria e necessitano, pertanto, del suo consenso. Assimilare dunque la parodia alle opere derivate e subordinarne la liceità al consenso dell'autore dell'opera principale significherebbe, come è stato giustamente osservato, condannare il genere parodistico a sicura morte.

È anche sulla scorta di tali riflessioni che la dottrina e la giurisprudenza hanno decisamente imboccato la strada della autonomia e della originalità creativa dell'opera parodistica.

A parte il precedente, di rilievo soprattutto storico letterario (in quanto risolto sotto la vigenza della legge del 1882), relativo alla controversia tra Gabriele D'Annunzio ed Eduardo Scarpetta, accusato quest'ultimo di contraffazione per aver parodiato la tragedia pastorale *La figlia di Iorio*, su cui si espresse il Tribunale di Napoli il 27 maggio 1908; ed a parte una pronuncia del 1966 della Pretura di Roma (18 novembre 1966), pure nel senso della liceità del rifacimento burlesco di un'opera cinematografica; bisogna giungere alle ordinanze del 15 novembre 1995 e 29 gennaio 1996 del Tribunale di Milano (citate anche dai convenuti), chiamato a pronunciarsi in via cautelare, prima, ed in sede di reclamo, poi, per rinvenire precedenti in termini sulla questione della liceità della parodia. Ebbene, il Tribunale di Milano, individuati gli elementi caratterizzanti dell'opera parodistica nella «*derivazione della stessa da un'opera preesistente ed il carattere comico-burlesco atto a capovolgere il senso dell'opera parodiata*» ed ancora «*nello stravolgimento dei contenuti concettuali dell'opera parodiata, nel radicale ribaltamento del suo significato, nella realizzazione della relativa antitesi sostanziale, nell'inversione sostanziale del mezzo espressivo, operato, per finalità comiche, burlesche o satiriche, attraverso l'utilizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci e la conservazione della sua forma esteriore*», ha concluso nel senso della autonomia, come opera dell'ingegno, del genere parodistico, in quanto espressione di un'attività creativa.

Su tali conclusioni non può non convenirsi: va, a parere di questo Giudicante, in particolare rimarcato come la soluzione accolta dai giudici milanesi risulti l'unica costituzionalmente corretta, capace cioè di armonizzarsi coi precetti degli artt. 21 e 33 della carta costituzionale, volti a garantire la libertà della manifestazione del pensiero e della creazione artistica.

Ciò detto, va precisato che la parodia, proprio perché tale, non può non ricalcare, a volte anche in maniera precisa, l'opera parodiata; e che nulla

esclude che la trasposizione burlesca o satirica possa avvenire anche attraverso un mutamento del genere artistico adottato dall'autore dell'opera parodiata (ad es. una versione parodistica cinematografica di un'opera letteraria o viceversa).

Tutto ciò, è bene sottolinearlo, prescinde completamente da ogni giudizio di valore che il paragone tra opera parodiata e parodia può suscitare, così come da qualsiasi apprezzamento di natura etica o estetica: deve ritenersi astrattamente ammissibile anche la più dissacrante delle trasposizioni parodistiche, ed anzi, paradossalmente, ci si troverà di sicuro in presenza di un'opera parodistica, dunque autonoma e tutelabile (e non ad una « riduzione » o ad una contraffazione) proprio ove, a fronte di una struttura narrativa strettamente ricalcata sull'opera originaria, il senso complessivo della stessa, gli spunti etici e ideologici o le finalità pedagogiche ne risultino totalmente stravolte. Nel caso sopra citato, di cui si è occupato il Tribunale di Milano, ad esempio, l'intervento del parodista era avvenuto, per l'appunto, attraverso sostituzioni a volte di singole parole o di singole lettere nell'ambito delle parole originarie, ottenendo ugualmente il risultato di capovolgere un'opera letteraria « seria » in chiave ossessivamente e grottescamente pornografica ed oscena. Ma, come ebbe a sostenere Benedetto Croce intervenendo pubblicamente in favore di Eduardo Scarpetta nella controversia contro Gabriele D'Annunzio, « *la parola può serbare moltissimi particolari, e persino quasi integro in apparenza il linguaggio dell'opera parodiata ma ne cangia sempre lo spirito animatore* ».

Riconosciuta in genere la liceità della parodia, anche la più dissacrante, occorre in concreto valutare se le opere progettate dai convenuti Altieri e Martino (prescindendo, ancora una volta, da qualsiasi valutazione di merito, etica o estetica) potessero considerarsi o meno parodie in chiave erotica delle celeberrime opere del teatro di Eduardo.

Ebbene, a parere di questo Giudice, una delle particolarità del caso in oggetto è costituito proprio dal fatto che i film con i titoli « *Filumena Martorano* » e « *Natale in caso Curiello* » non sono mai stati prodotti, e quindi non esistono in commercio (secondo l'affermazione fatta dai convenuti e non contraddetta dagli attori, che del resto trova una sia pure indiretta conferma nelle risultanze dell'istruttoria condotta in fase cautelare, dalla quale è emersa soltanto l'aspettativa tra gli operatori del settore di un lancio, sul mercato dei film porno, dei due titoli suddetti).

L'inibitoria concessa dal Giudice della fase cautelare ha riguardato, dunque, un'ipotesi di impiego di titoli simili alle opere del grande maestro del teatro napoletano.

Ma, a ben vedere, non ricorrevano i presupposti per l'adottato provvedimento.

Se è vero, infatti, che l'art. 100 della legge n. 633/1941 tutela il titolo dell'opera quale strumento di identificazione della stessa, vietandone la riproduzione sopra altra opera senza il consenso dell'autore, una volta riconosciuta la liceità dell'opera parodistica, uguale tutela va accordata anche al titolo della stessa, dovendosi riconoscere, anzi, che, perché anche il titolo sia funzionale ad un intento parodistico, risulta sostanzialmente necessitata la scelta di un'intitolazione che consenta un immediato ed evidente richiamo all'opera parodiata.

Come si vede, la questione da affrontare torna ad essere quella sopra indicata, se cioè ai film che gli odierni convenuti intendevano realizzare potesse riconoscersi un carattere parodistico.

Gli attori, in comparsa conclusionale, hanno negato che sia attribuibile una soffatta natura alle produzioni « a luci rosse » dei convenuti, facendo leva sul contenuto di un'intervista rilasciata dallo stesso Altieri al quotidiano « Il Mattino » (prodotta in atti), in cui il regista dichiarò che le sue storie sarebbero state totalmente diverse da quelle di De Filippo, pur riproducendo ambientazioni comuni. Ma, a parte il fatto che queste riportate nell'intervista sembrano malaccorte difese di chi, non conoscendo i limiti e gli ambiti in cui il diritto d'autore è tutelato, ha preferito smorzare i toni e sfumare le somiglianze temendo le conseguenze di un plagio (da considerare, per la verità, « improponibile », pur senza necessità di verifica in concreto), in assenza di un possibile riscontro diretto tali affermazioni risultano quanto meno bilanciate dalle indiscrezioni giornalistiche riportate nel medesimo articolo, secondo cui « *i film hard sono recitati in dialetto napoletano, ripropongono i personaggi con poche modifiche caratteriali e seguono anche se parzialmente la struttura narrativa delle opere cui si rifanno... anche le ambientazioni sono fortemente ispirate alle scenografie che caratterizzano i testi di Eduardo* ». Tutto lascia quindi supporre (o comunque nulla consente di escludere) che le produzioni progettate da Altieri e Martino costituissero proprio trasposizioni in chiave erotica delle opere di Eduardo, per le quali nessun limite è dato riscontrare né nella previsione dell'art. 70 l. aut. né in quella dell'art. 20 stessa legge.

Sotto il primo profilo, infatti, le riproduzioni, le citazioni o i riassunti, disciplinati dalla norma si riferiscono con ogni evidenza alle operazioni condotte con fedeltà sul testo o comunque sul contenuto dell'opera, all'evidente scopo di prevenire surrettizie forme di concorrenza sleale, inimmaginabili nelle deformazioni parodistiche, che non integrano alcun pericolo per la paternità dell'opera principale proprio in considerazione della necessità per il parodista di rendere in qualche modo continuamente conto dell'oggetto della parodia e, dunque, del suo autore.

Sotto il secondo, connesso profilo, di tutela del diritto morale d'autore, pure invocato dagli attori, va ricordato che in base all'art. 20 della legge n. 633 l'autore può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modificazione a danno della sua opera che possa risultare di pregiudizio al suo onore ed alla sua reputazione: ma ciò, con evidenza, può avvenire quando tali alterazioni dell'opera originaria avvengano sotto l'apparente riferibilità del risultato così ottenuto all'autore originario. Ma « *tale operazione è, invece, affatto estranea all'operazione parodistica, che, risolvendosi in un'opera del tutto autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento, mediante l'inversione del relativo significato sostanziale, si traduce in un risultato (nel bene e nel male) imputabile al solo parodista, e non più attribuibile all'autore dell'opera parodiata né idoneo a coinvolgerne l'identità personale e morale* » (cfr. Tribunale Milano, ord. 29 gennaio 1996, cit.).

Dunque, se è vero che gli autori dei film in questione si ripromettevano in certa misura di « sfruttare » la notorietà dei titoli originari e la celebrità del loro autore, ciò attiene a quello che è stato giustamente definito (cfr. ord. ult. cit.) il « parassitismo » tipico della parodia, che però non implica nessuna conseguenza di carattere concorrenziale, non essendo assolutamente ipotizzabile, proprio per il capovolgimento dell'essenza dell'opera caratteristico della parodia, e comunque secondo valutazioni basate su dati di comune esperienza, una possibile « confusione » tra le opere del

grande maestro napoletano e le eventuali parodie delle stesse a sfondo erotico. Sotto tale profilo, appare del tutto inverosimile quanto lamentato dagli attori in citazione, secondo cui le progettate produzioni « hard » potrebbero costituire anche un pregiudizio di carattere economico, per il rischio che « *presso un pubblico meno esperto... si ingeneri una confusione tra quello che avrebbero voluto avere (le opere di Eduardo) e quello che gli viene offerto* »: non c'è bisogno di dissertazioni di carattere sociologico per potere, con assoluta tranquillità, affermare che il bacino dei potenziali utenti delle produzioni Altieri-Martino non coincide con quello dei fruitori delle opere di Eduardo o, quanto meno, che nessuna confusione, neppure presso i più sprovveduti tra gli amanti del teatro del grande autore napoletano, potrebbe sorgere di fronte alle inequivoche locandine (si veda la produzione in atti) dei film di cui si tratta.

La domanda va pertanto respinta.

La peculiarità della questione giustifica, a parere del Giudicante, l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la carenza di legittimazione passiva di Magdalena Linfort; rigetta la domanda proposta da Isabella Quarantotti De Filippo e Luca De Filippo contro Mario Altieri e Alberto Martino; compensa per intero le spese di lite tra le parti.